

COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA

(Provincia di Catanzaro)

Delibera n. 26

Del 22/07/2011

Copia Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica -

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento Comunale TOSAP.

L'anno **2011**, il giorno **ventidue** del mese di **luglio**, dalle ore **19,10** a seguire, nella sala delle adunanze consiliari.

Convocata con appositi avvisi, spediti a domicilio ai Consiglieri Comunali, gli stessi così risultano all'appello nominale:

N°	CONSIGLIERE	PRES.	ASS.	N°	CONSIGLIERE	PRES.	ASS.
1	PUTAME PIETRO	X		10	GULLO PIETRO	X	
2	MELITO GIOVANDOMENICO	X		11	DE SANDO BRUNO		X
3	SENESE SEBASTIANO	X		12	AZZARITO LORETTA	X	
4	CALISTO FRANCESCO	X		13	DAVOLI GIOVANNI		X
5	GIULIANO BRUNO	X		14	NOSDEO ANGELO MICHELE		X
6	PALLARIA ANTONIO	X		15	AZZARITO FABRIZIO		X
7	DE SANDO NICOLA EVARISTO	X		16	FERRAILOLE LEONARDO		X
8	PROCOPIO FRANCESCO	X		17	DAVOLI ANDREA		X
9	PAGLIARO TOMMASO		X				

Presenti n. 10

Assenti n. 7

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà - La seduta è pubblica -
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Pietro Gullo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Con deliberazione di C.C. n. 11 del 30/04/1994 è stato approvato il Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa (art. 40 D.Lgs 15/11/1993 n. 507)
- Stante il notevole decorso del tempo si rende necessario apportare al Regolamento suddetto alcune modifiche ed integrazioni precipuamente con riferimento alle occupazioni temporanee, al fine di garantire maggiormente l'Ente e nel contempo promuovere la tutela dei beni comuni ed il decoro urbano, rendendo più accogliente il Paese;

Udita la relazione illustrativa del Presidente del C.C., il quale in linea con l'obiettivo programmatico di accrescere il decoro urbano, riferisce che all'uopo si intendono apportare modifiche ed integrazioni all'art. 29, riformulandolo come segue:

ART. 29-TASSA TEMPORANEA RIDUZIONI ED ONERI

1. Ai sensi dell'art. 45:

- comma 2/c Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo , la tariffa è ridotta al 50 per cento.
- comma 3- Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate , la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- comma 5- Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- comma 5 ed art. 42, comma 5- Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte all'80 per cento.

Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq. , dal 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. E fino a 1.000 mq, e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

Per quest'ultima tipologia di occupazione è altresì dovuto un deposito cauzionale nei modi di legge pari al doppio dell'importo della tassa, volto a garantire l'Ente da eventuali danni arrecati alle strutture pubbliche durante l'occupazione .

Tale deposito sarà restituito al termine dell'occupazione previa constatazione dello stato dei luoghi a cura della Polizia Municipale.

Di contro nell'ipotesi vengano accertati danni arrecati alle strutture pubbliche si darà corso ad incamerare la cauzione detta dandone preventiva comunicazione alla ditta interessata ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.

- comma 7- Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
- comma 8- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

In tali ipotesi è altresì, prevista una ulteriore riduzione del 20% tenuto conto delle tariffe vigenti, a favore degli esercenti che specie nel periodo estivo e non solo vorranno utilizzare gli spazi pubblici adiacenti o posti nelle vicinanze dei propri esercizi commerciali, a condizione che gli stessi stipulino una convenzione con l'Ente, con la quale si impegnano a :

- 1) abbellire detti spazi con: fioriere, panchine mobili, raccoglitori di mini rifiuti indifferenziati (carte gelato e simili), posacenere per mozziconi di sigari e sigarette;
- 2) effettuare la pulizia;
- 3) innaffiare le fioriere e le piante presenti nello stesso spazio.

Al termine dell'occupazione gli elementi di arredo installati sono acquisiti dall'Ente, che li include nell'inventario dei beni mobili.

All'uopo con gli esercenti verrà stipulato apposito disciplinare secondo uno schema che sarà preventivamente approvato dalla G.C.

La stipula della predetta convenzione dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada e di quelle regolamentari vigenti disciplinanti il traffico locale.

- comma 6 bis (1) – Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50% se in terza categoria; del 25% se in seconda categoria; si applicano le tariffe ordinarie se in prima categoria.

Ritenuto altresì, prevedere un'ipotesi di esonero totale della tassa in caso di progetti di arredo urbano, nel rispetto ed in ottemperanza alle disposizioni di cui al vigente regolamento comunale di decoro urbano in rapporto pubblico privato approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 12/11/2010, all'uopo si introduce l'art. 29 BIS, formulato come segue:

ART. 29 BIS ARREDO URBANO

In caso di realizzazione di un progetto di arredo urbano a carico di una persona fisica, giuridica od associazione che ne curi la realizzazione, la manutenzione e la tenuta in efficienza, la relativa occupazione è esente dalla tassa.

I progetti relativi devono essere presentati all'U.T.C. ed approvati dalla G.C. nel rispetto del vigente regolamento comunale di decoro urbano in rapporto pubblico- privato approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 12/11/2010;

All'uopo verrà stipulata convenzione che ne regola le modalità d'applicazione.

L'inosservanza di quanto contenuto nella convenzione comporterà il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, relativamente all'anno d'accertamento dell'addebito.

Coloro i quali non propongono la realizzazione di un progetto urbano e intendono posizionare, previa autorizzazione dell'Amministrazione, le vaschette floreali, hanno l'obbligo del pagamento della tassa dovuta per lo spazio effettivamente occupato e del rispetto della distanza di almeno 1 metro tra le vaschette.

Preso atto della su indicata proposta del Consigliere Calisto, per come formulata d'intesa con il Segretario Comunale e ritenutola meritevole di accoglimento;

Dopo ampia discussione

Ritenuto di accogliere la suddetta;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole resa ai sensi di legge, da n. 10 Consiglieri presenti e votanti su n. 17 Consiglieri assegnati ed in carica;

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato

- 1) Modificare ed integrare il Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa (art. 40 D.Lgs 15/11/1993 n. 507), approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 30/04/2004, riformulando l'art. 29 ed introducendo l'art. 29 BIS, come di seguito:

ART. 29-TASSA TEMPORANEA RIDUZIONI ED ONERI

1. Ai sensi dell'art. 45:

- comma 2/c Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo , la tariffa è ridotta al 50 per cento.
- comma 3- Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate , la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- comma 5- Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- comma 5 ed art. 42, comma 5- Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte all'80 per cento.

Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq. , dal 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. E fino a 1.000 mq, e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

Per quest'ultima tipologia di occupazione è altresì dovuto un deposito cauzionale nei modi di legge pari al doppio dell'importo della tassa, volto a garantire l'Ente da eventuali danni arrecati alle strutture pubbliche durante l'occupazione .

Tale deposito sarà restituito al termine dell'occupazione previa constatazione dello stato dei luoghi a cura della Polizia Municipale.

Di contro nell'ipotesi vengano accertati danni arrecati alle strutture pubbliche si darà corso ad incamerare la cauzione detta dandone preventiva comunicazione alla ditta interessata ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.

- comma 7- Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
- comma 8- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

In tali ipotesi è altresì, prevista una ulteriore riduzione del 20% tenuto conto delle tariffe vigenti, a favore degli esercenti che specie nel periodo estivo e non solo vorranno utilizzare gli spazi pubblici adiacenti o posti nelle vicinanze dei propri esercizi commerciali, a condizione che gli stessi stipulino una convenzione con l'Ente, con la quale si impegnano a :

- 4) abbellire detti spazi con: fioriere, panchine mobili, raccoglitori di mini rifiuti indifferenziati (carte gelato e simili), posacenere per mozziconi di sigari e sigarette;
- 5) effettuare la pulizia;
- 6) innaffiare le fioriere e le piante presenti nello stesso spazio.

Al termine dell'occupazione gli elementi di arredo installati sono acquisiti dall'Ente, che li include nell'inventario dei beni mobili.

All'uopo con gli esercenti verrà stipulato apposito disciplinare secondo uno schema che sarà preventivamente approvato dalla G.C.

La stipula della predetta convenzione dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada e di quelle regolamentari vigenti disciplinanti il traffico locale.

- comma 6 bis(1) –Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50% se in terza categoria; del 25% se in seconda categoria; si applicano le tariffe ordinarie se in prima categoria.

Ritenuto altresì di prevedere un'ipotesi di esonero totale della tassa in caso di progetti di arredo urbano, nel rispetto ed in ottemperanza alle disposizioni di cui al vigente regolamento comunale di decoro urbano in rapporto pubblico privato approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 12/11/2010, formulato come segue:

ART. 29 BIS
ARREDO URBANO

In caso di realizzazione di un progetto di arredo urbano a carico di una persona fisica, giuridica od associazione che ne curi la realizzazione, la manutenzione e la tenuta in efficienza, la relativa occupazione è esente dalla tassa.

I progetti relativi devono essere presentati all'U.T.C. ed approvati dalla G.C. nel rispetto del vigente regolamento comunale di decoro urbano in rapporto pubblico- privato approvato con deliberazione di C.C. C.C. n. 34 del 12/11/2010;

All'uopo verrà stipulata convenzione che ne regola le modalità d'applicazione.

L'inosservanza di quanto contenuto nella convenzione comporterà il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico , relativamente all'anno d'accertamento dell'addebito.

Coloro i quali non propongono la realizzazione di un progetto urbano e intendono posizionare, previa autorizzazione dell'Amministrazione, le vaschette floreali, hanno l'obbligo del pagamento della tassa dovuta per lo spazio effettivamente occupato e del rispetto della distanza di almeno 1 metro tra le vaschette.

- 2) **Dare atto che** per la suddetta Convenzione non sono previste ulteriori riduzioni, fatte salve eventuali nuove disposizioni normative al riguardo;
- 3) **Dare** incarico alla Giunta Comunale di provvedere ad approvare apposito schema di convenzione, con la quale vengono stabilite le condizioni e le modalità di rilascio della convenzione;
- 4) **Diffondere** il contenuto del presente regolamento mediante pubblicazione permanente sul sito istituzionale del Comune ed affissione nei luoghi pubblici del territorio.

Con separata votazione unanime, resa ai sensi di legge, da n. 10 Consiglieri presenti e votanti la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA
(Provincia di Catanzaro)

Proposta di deliberazione per:

☐

Giunta Comunale

☒

Consiglio Comunale

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento Comunale TOSAP.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

San Pietro a Maida, lì 15/07/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Francesco Calisto

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

San Pietro a Maida, lì 15/07/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Francesco Calisto

COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA

(Provincia di Catanzaro)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Pietro Gullo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il Segretario Comunale, VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. ed, in particolare, il capo I "Controlli sugli atti" del Titolo VI;

DISPONE

che la presente deliberazione

VENGA PUBBLICATA all'Albo Pretorio on-line, in ottemperanza all'art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi. (art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000);

Lì, 28/07/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **28/07/2011**, in ottemperanza all'art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Atteso che la presente deliberazione è **divenuta esecutiva** il giorno **28/07/2011**

- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile
- ☐ Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosetta Cefalà

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, lì 28/07/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosetta Cefalà